

COMUNE DI MONTEPAONE

PROVINCIA DI CATANZARO

PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO (con i poteri della Giunta)

**OGGETTO: ATTO DI TRANSAZIONE TRA COMUNE DI MONTEPAONE E ATI:
(SIGE SRL – SOTECO SPA – MECO SRL) MEDIAZIONE TRA LE PARTI.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA

Considerato che in data 08/07/2008 l'ATI : SIGE SRL – SOTECO S.P.A. – MECO SRL sottoscriveva con l'ATO 2 di Catanzaro un contratto (n°5963 registrato a Catanzaro il 26.07.2008) per la gestione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione e sollevamenti rientranti nell'ambito territoriale dell'ATO2 ivi compreso l'impianto di Montepaone con relative stazioni di sollevamento;
Visto che per il suddetto servizio il Comune di Montepaone ha corrisposto solo una parte della gestione sia ordinaria che straordinaria del periodo di gestione dell'ATO2 Catanzaro;

Visto il decreto ingiuntivo n°219/2012 emesso dal Tribunale di Catanzaro con cui si ingiungeva il pagamento e che relativamente a quest'ultimo il Comune ha presentato giudizio di opposizione a decreto ingiunto n°RG. 112/c/2013 per il quale il giudice ha concesso la provvisoria esecuzione per l'importo di € 189.554,22 oltre interessi, con provvedimento del 18/3/2014;

Considerato che al fine di porre termine alle pendenze di poter addivenire ad un bonario componimento e chiudere per le vie brevi il contenzioso, anche al fine di non gravare ulteriormente le casse comunali, l'Ufficio Tecnico ha contattato la ditta di cui sopra;

Considerato che la ditta ha condiviso di poter risolvere la questione in modo bonario rinunciando al giudizio intrapreso, obbligandosi ad abbandonarlo e di non avere null'altro a che pretendere per le causali di cui al decreto ingiuntivo e al giudizio successivo di opposizione come da atto di transazione propostogli che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Richiamato l'art. 1965 del Codice Civile, il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra loro:

Dato atto che la proposta transattiva appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune, in quanto:

Consente al Comune un significativo risparmio economico tra quanto chiesto con il Decreto Ingiuntivo Euro 189.554,22 oltre interessi di mora fino al soddisfo, nonché, le spese di procedura e quanto effettivamente pattuito ammontante ad Euro 189.554,22 quale somma onnicomprensiva.

Appurato, pertanto, in relazione all'istruttoria effettuata, che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legalmente ad un accordo transattivo (Corte dei Conti Sez. II, sent. 3 del 10 gennaio 2005), essendo valutabili *ictu oculi* sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere;

Dato atto inoltre che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dall'art. 1965 c.c. (la reciprocità della concessione e la finalità di dirimere una lite esistente) posti a fondamento di un accordo transattivo;

Rilevato sotto quest'ultimo profilo che la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto possibile un accordo transattivo anche nel caso di transazioni di diritto pubblico, ritenendolo possibile quindi anche nell'ambito di un rapporto come quello in parola (Consiglio di Stato, V, 10 marzo 2000 n. 1359)

Dato atto che la transazione si configura come un contratto a prestazioni corrispettive che prescinde dall'accertamento della situazione controversa e si distingue dal negozio di accertamento in quanto le parti compongono la lite senza verificare la fondatezza delle rispettive pretese, ma dispongono dei propri diritti;

Considerato, per tali ragioni che:

Le parti, al fine di dirimere definitivamente detta controversia, intendono stipulare tra loro un accordo di transazione facendosi reciproche concessioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1965 del codice civile;

Tutti i componenti dichiarano e garantiscono, ai sensi dell'art. 1966 c.c., comma 1, di avere la piena disponibilità e legittimazione a disporre dei diritti oggetto di controversia e che non esistono terzi aventi diritto sui beni in contestazione.

Dato atto, infine, che la proposta transattiva appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune in quanto:

- elimina ogni eventuale contenzioso che vedrebbe il Comune soccombente
- la chiusura della controversia consente di evitare l'ulteriore addebito di spesa a carico del Comune
- il vantaggio economico per il Comune con un risparmio di spesa

Dato atto che l'onere scaturente dall'accordo transattivo risulta avere copertura con i fondi di cui al capitolo 4485 per Euro 156.238,20 del bilancio Comunale corrente approvato con Delibera Consiliare n. 11 del 3/3/2014 e per la restante somma di Euro 33.316,02 con l'iscrizione al capitolo 1220/8 in sede di variazione al citato bilancio di previsione;

Vista la nota del 13/08/2014 con la quale l'Avv. Antonella Grimaldi, Difensore del Comune, ha espresso parere positivo alla conclusione in via bonaria del giudizio;

Acquisiti i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione dai responsabili degli uffici e dei servizi ai sensi degli art.49 e 147 bis del TUEL di cui al D.Lgs 267/2000 e s. m. e i.;

Visto il parere dell'Organo di Revisione rilasciato ai sensi dell'art. 239 del TUEELL, acquisito in data 13/8/2014 al n. 6081 del Protocollo;

VISTI:

- il D.Lgs 267/2000 e s. m. e i.;
- lo Statuto del Comune;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità vigente;

PROPONE DI

Per i motivi esposti in narrativa che si riportano integralmente:

1. approvare lo schema di transazione tra l'ATI (SIGE srl – SOTECO spa – MECO srl) ed il Comune di Montepaone, che allegata alla presente proposta, ne forma parte integrante e sostanziale;
2. dare atto che l'onere scaturente dall'accordo transattivo risulta avere copertura con i fondi di cui al capitolo 4485 per Euro 156.238,20 del bilancio Comunale corrente approvato con Delibera Consiliare n. 11 del 3/3/2014 e per la restante somma di Euro 33.316,02 con l'iscrizione al capitolo 1220/8 in sede di variazione al citato bilancio di previsione;
3. demandare al Responsabile dell'Area Urbanistica ogni adempimento gestionale connesso alla presente pratica in materia di impegno di spesa, ivi compresa la sottoscrizione della transazione medesima;
4. dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L.;

Montepaone li, 11/8/2014

Il Responsabile dell'Area
F.to (Geom. Francesco Ficchi)